

Publicato il 19/08/2022

N. 05396/2022 REG.PROV.CAU.

N. 09623/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9623 del 2022, proposto da Paola Federica Samaritani, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelita Caruocciolo, Giuseppe Calamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Rm 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Organizzazione Internazionale Protezione Animali – Oipa Italia Odv, Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente (Leidaa) Odv, Ente Nazionale

Protezione Animali – Enpa Onlus, Lndc Animal Protection, Le.Al. Odv, Tda – Comitato Tutela Diritti Animali, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Caccioppoli, Michele Pezone, Rosaria Loprete, Giuseppe Calamo, Sara Belardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) del provvedimento prot. n. 125259 dell'8 agosto 2022, con cui l'ASL intimata, Dip.to prevenz. sanità animale ha ingiunto alla ricorrente l'abbattimento di suidi (suini e cinghiali) tenuti nel podere e nella casa siti in Roma, loc. Malborghetto, via Arcore n. 92;
- b) dei dispositivi dirigenziali prot. n. 12438 del 18 maggio e del 17 giugno 2022, trasmessi con nota della Regione Lazio prot. n. 0597976/2022, con i quali il Ministero della salute limita a soli 2 suini non DPA per detentore il numero massimo di suini allevabili per affezione, oltre a fissare specifiche condizioni per la legittima detenzione di essi, quali il divieto di riproduzione e l'osservanza di rigorose misure di controllo e monitoraggio;
- c) - della DGR Lazio 14 giugno 2022 n. 440, recante il piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale, pubblicata sul BUR del 16 giugno 2022, nella parte in cui pregiudica la ricorrente limitandone le attività di tutela e accudimento di suidi in difficoltà, ma non attinti dalla PSA o altra malattia infettiva, anche se posti in territorio ricadente in c.d. “zona rossa per PSA”;
- d) – della nota prot. n. 0220112 del 10/06/2022, con cui il Prefetto di Roma ha stabilito le linee indirizzo per il contenimento della PSA, stabilendo l'abbattimento e l'eliminazione immediata di tutti i suidi detenuti nella zona infetta, ossia negli stabilimenti siti nel raggio di km 10 da siti in cui son stati rilevati due casi positivi il

9/06/2022, nella parte in cui possa riguardare pure suidi non infetti e detenuti non DPA;

e) - di ogni altro atto presupposto, collegato e connesso ai predetti e che incida sulla posizione degli interessi della ricorrente e verso gli animali coinvolti nel provvedimento impositivo qui impugnato, anche se non conosciuti dalla ricorrente stessa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza notificata e depositata in data 18 agosto 2022, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 58 cpa, la revoca o la modifica del Decreto Cautelare Tar Lazio Sezione Terza Quater n. 5382 del 16 agosto 2022, in particolare sulla base della argomentazione secondo cui il suddetto Decreto Cautelare n. 5382 del 16 agosto 2022 è stato reso prima dello spirare del termine di tre giorni lavorativi, assegnato alle parti dal Decreto Cautelare Tar Lazio Sezione Terza Quater n. 5380 del 13 agosto 2022, a decorrere dalla data di comunicazione dello stesso, al fine di “*acquisire chiarimenti*”;

Considerato che l'impugnato provvedimento dispone: *“L'ABBATTIMENTO IMMEDIATO DI TUTTI I SUIDI (SUINI E CINGHIALI) DETENUTI DALLA SIG.RA PAOLA FEDERICA SAMARITANI E PRESENTI PRESSO VIA ARCORE N. 92, 00188 ROMA*

ad eccezione di n. 2 capi di suini che la Sig.ra Paola Federica Samaritani, n.q di detentrica, vorrà mantenere ed indicare contestualmente alla notifica del presente provvedimento, in applicazione del Dispositivo Dirigenziale Ministero della Salute prot. n. 12438 del 18/05/22 che consente la detenzione di massimo n. 2 capi di suini, fermo restando l'onere a carico della detentrica di rispettare tutte le condizioni di cui allo stesso Dispositivo Dirigenziale prot. n. 12438 del 18/05/22 per garantire il benessere degli animali e l'obbligo di rispettare le misure previste dalla vigente normativa per il controllo e la prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) e, quindi, il divieto

di spostare i suini detenuti fuori dalla "zona infetta" e l'adozione delle necessarie misure di biosicurezza, nonché consentire l'identificazione dei 2 capi con apposita procedura a carico del Servizio Veterinario ASL Roma 1 e dichiarare la sede di detenzione dei 2 capi identificati";

Vista la relazione tecnica, sottoscritta congiuntamente da due medici veterinari - allegata dalla parte ricorrente alla memoria depositata in data 18 agosto 2022 ore 18:15 (all. 2)- la quale conclude : *“ A esito del sopralluogo e delle osservazioni di cui sopra, i sottoscritti hanno riscontrato che tutti gli animali maschi adulti sono sterilizzati, che sono in buono stato di salute con assenza di sintomatologia clinica riferibile a Peste Suina Africana e altre malattie. Inoltre, si è riscontrata l'assenza di ectoparassiti (zecche) sul corpo degli animali. Gli animali risultano tutti identificati con microchip, tranne i neonati, a cura del Dott. Alberto Valentini “al fine di consentirne la perfetta tracciabilità da parte di noi gestori e da parte degli organi di controllo competenti” e “nelle more dell'identificazione ufficiale, a cui procederà la ASL competente che potrà avvenire dopo il 03/10/22 giusta disposizione di chiarimento ministeriale registro_classif: 1/2022/1 trasmessa dalla regione Lazio il 16/8/2022” (All. 11). Per quanto concerne l'aspetto della biosicurezza, possiamo considerare un alto livello di garanzia di rispetto dei precetti previsti dalle normative vigenti per la Peste Suina Africana”* (pag. 8, punto 6);

Ritenuto che tale relazione - depositata in adempimento all'incombente istruttorio disposto dal Decreto Cautelare Tar Lazio Sezione Terza Quater n. 5380 del 13 agosto 2022, successivamente alla pubblicazione dell'avversato Decreto Cautelare Sezione Terza Quater n. 5382 del 16 agosto 2022- non possa non essere considerata ai fini dell'apprezzamento del *periculum in mora* nello *spatium temporis* intercorrente fra la data odierna e quella della camera di consiglio del giorno 12 settembre 2022, già fissata per la decisione collegiale, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, cpa, dal precitato Decreto Cautelare Tar Lazio Sezione Terza Quater n. 5380 del 13 agosto 2022;

Considerato che già il Decreto Cautelare n. 5382 del 16 agosto 2022 - sebbene reso prima dell'acquisizione della suddetta relazione di parte ricorrente (all.2 alla memoria di parte ricorrente, depositata in data 18 agosto 2022, ore 18:15)- ha, comunque,

disposto che l'ASL “è tenuta, al contempo, a monitorare lo stato di salute degli altri maiali già sequestrati ed avviati alla profilassi, valutandone la pericolosità attuale ed effettiva” e soltanto “se del caso, provvedendo per l'abbattimento”;

Ritenuto, pertanto, che, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno - allo stato ed anche alla luce della suddetta relazione, depositata dalla parte ricorrente in data 18 agosto 2022- disporre che il fondamentale interesse pubblico di natura sanitaria, inteso a prevenire la diffusione della peste suina debba essere perseguito dalla P.A. con il minor sacrificio dell'interesse di parte ricorrente, atteso che l'abbattimento degli animali determinerebbe la definitiva compromissione di quest'ultimo prima della trattazione del presente ricorso in sede collegiale, in contraddittorio fra le parti;

Ritenuto, pertanto, nella mera ottica dell'apprezzamento dei connotati del *periculum in mora* ed impregiudicata ogni decisione collegiale in rito e sul *fumus boni juris*, di sospendere allo stato l'impugnato provvedimento, disponendo che l'Azienda Sanitaria, nelle more della decisione collegiale sull'istanza cautelare, debba perseguire l'interesse pubblico inteso alla prevenzione epidemiologica monitorando la situazione e prescrivendo tutte le misure precauzionali e le soluzioni di natura tecnica -che la parte privata dovrà rispettare offrendo la massima collaborazione, eventualmente anche in funzione propositiva- in modo da consentire la salvaguardia dei suini e l'isolamento assoluto degli stessi;

Ritenuto, pertanto, alla luce della relazione depositata dalla parte ricorrente in data 18 agosto 2022, che il Decreto Cautelare Sezione Terza Quater n. 5382 del 16 agosto 2022 debba essere integrato nei sensi indicati;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di parte ricorrente del 18 agosto 2022 e, per l'effetto, dispone l'integrazione del Decreto Cautelare Sezione Terza Quater n. 5382 del 16 agosto

2022 nei sensi di cui in parte motiva, sino alla camera di consiglio del giorno 12 settembre 2022, impregiudicata ogni decisione collegiale in rito e sul *fumus boni juris*. Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 12 settembre 2022, già fissata con Decreto Cautelare Tar Lazio Sezione Terza Quater n. 5380 del 13 agosto 2022.

Il presente Decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 agosto 2022.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO